

POLIZZA R.C. PROFESSIONALE

Pagamento con Bonifico Bancario a favore di:

AREA BROKER & QZ S.P.A.

IBAN IT84M0327302400000600103343

CAUSALE OBBLIGATORIA: **COGNOME_NOME_FABI REGGIO EMILIA_PROF_OPZ**

VALUTA FISSA BENEFICIARIO: indicare la **DATA DI ESECUZIONE DEL BONIFICO**

N.B. Il termine di adesione assicurativa si intende esteso fino al 31 gennaio dell'anno successivo all'effetto di copertura (31 dicembre)

OPZ.	SOMMA ASSICURATA Massimale per anno e sinistro	FRANCHIGIA	SPESE LEGALI Massimale per anno e sinistro	PREMIO ADESIONE 8 MESI
14	€ 120.000	Nessuna franchigia	€ 30.000	€ 24,00
20	€ 400.000	Nessuna franchigia	€ 100.000	€ 55,33
24	€ 750.000	Nessuna franchigia	€ 187.500	€ 110,00
25	€ 1.000.000	Nessuna franchigia	€ 250.000	€ 115,33
27	€ 1.500.000	Nessuna franchigia	€ 375.000	€ 132,00
29	€ 2.000.000	Nessuna franchigia	€ 500.000	€ 160,00
RESPONSABILITÀ CIVILE DEL CAPOFAMIGLIA		Massimale € 500.000 per sinistro e per anno assicurativo, valido in automatico per tutte le combinazioni.		

Le condizioni normative della polizza Convenzione stipulata da FABI REGGIO EMILIA sono state definite da Area Broker & QZ S.p.A. iscritto al RUI al n. B000161368 e non sono in alcun modo modificabili. Le denunce di sinistro verranno raccolte da FABI REGGIO EMILIA e consegnate ad Area Broker & QZ S.p.A. che sarà l'unica deputata a trattare e gestire con l'assicuratore la definizione delle pratiche.

DICHIARA

- a) di essere associato della Contraente al momento dell'adesione alla copertura assicurativa;
- b) informato del relativo diritto, di aver ricevuto, letto e compreso il Set Informativo, composto da DIP Danni (Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni), DIP Aggiuntivo Danni (Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi Danni), Condizioni di Assicurazione della Polizza Collettiva Danni, comprensive del Glossario, unitamente al presente modulo di adesione;
- c) di conoscere e approvare le Condizioni di Assicurazione della suddetta Polizza Collettiva, contenute nel Set Informativo;
- d) di aderire dalla data sotto indicata alla Polizza Collettiva e alle garanzie/combinazioni/somme/partite di cui alla TABELLA RIASSUNTIVA sopra riportata;
- e) di aver ricevuto dall'intermediario assicurativo o visionato nei suoi locali, prima della sottoscrizione del presente Modulo di Adesione, i documenti precontrattuali sugli obblighi di comportamento dell'intermediario e sui dati essenziali del medesimo e della sua attività nonché le informazioni in materia di conflitti di interesse, previsti dall'art. 56 del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 recante informazioni in materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa;
- f) di essere stato informato rispetto al diritto di ricevere le credenziali personali per l'accesso alle aree riservate;
- g) di aver ricevuto l'Informativa Privacy di cui all' Art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e sulla base della stessa, di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali, anche sensibili, per le finalità previste dalla Polizza Collettiva a cui aderisce.

**ESTRATTO CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE R.C. PROFESSIONALE
CONVENZIONE SINDACATO AUTONOMO BANCARI FABI REGGIO EMILIA**

Premesso che FABI si avvale di un intermediario assicurativo che gestisce le coperture assicurative cumulative con le Compagnie di Assicurazioni, nonché la gestione dei sinistri e i rapporti amministrativi, si riporta di seguito l'estratto delle condizioni di assicurazione:

ASSICURATI

Tutte le categorie lavorative con contratto di lavoro conforme alle norme di legge passate, presenti e future.

INIZIO ED EFFICACIA GARANZIA

La copertura assicurativa decorre dalle ore 24 della richiesta di adesione ovvero del modulo compilato e trasmesso ad Area Broker & QZ S.p.A. e per conoscenza, in CC, a FABI REGGIO EMILIA e corredato dal pagamento del premio pattuito che deve avvenire con bonifico bancario a favore di Area Broker & QZ S.p.A.. L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione purché riferite al massimo ai 10 anni precedenti all'effetto e non conosciute; per le richieste effettuate successivamente alla cessazione del contratto, le stesse sono valide se presentate entro 12 mesi dalla cessazione della stessa. La garanzia è prestata per il massimale relativo al premio pagato.

In caso di trasferimento di associati FABI ad altra provincia, la copertura resterà in vigore fino alla scadenza contrattuale prevista.

Qualora, nel corso del periodo assicurativo, un assicurato dovesse cessare l'attività per la quale è prestata la copertura assicurativa o rescindere per qualsiasi motivo dall'iscrizione alla FABI, la copertura assicurativa cesserà alle ore 24 del giorno in cui si è verificato uno degli eventi sopra descritti e la relativa quota di premio rimarrà comunque acquisita dall'Impresa assicuratrice.

POSTUMA DA CESSAZIONE

In caso di cessazione dell'attività lavorativa, debitamente documentata, per raggiunti limiti di età, esodo, quiescenza anticipata, perdita di capacità lavorativa generica e/o specifica, e/o qualsiasi altra uscita volontaria o prevista dalla Legge, di cessazione dell'esercizio della professione (esclusa radiazione), per morte o invalidità tale da non consentire la prosecuzione dell'attività professionale, l'assicurazione vale per le richieste di risarcimento pervenute alla Compagnia entro un periodo di tempo compreso tra i 24 mesi e i 60 mesi previo versamento di un premio pari al 100% di quello versato nell'ultima annualità precedente alla cessazione stessa. Nel caso in cui l'assicurato non avesse completato l'annualità, al fine di attivare la garanzia, sarà dovuto in un'unica soluzione sia la differenza per completare l'annualità che il versamento del 100% del premio. Relativamente a coloro che cesseranno il rapporto di lavoro in corso dell'anno, sarà possibile procedere con gli aumenti di massimali solo in occasione del rinnovo annuale.

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Compagnia si obbliga a tenere indenni gli assicurati di quanto questi siano tenuti a pagare quali civilmente responsabili a termini di Legge e di contratto, per perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, compreso l'Istituto di appartenenza, in relazione all'espletamento ed all'adempimento delle mansioni affidategli nella qualità di Dipendenti.

La copertura opera per i casi sia di colpa grave che di colpa lieve e comprende i danni a terzi e anche le azioni di rivalsa espletate dall'istituto di credito che abbia risarcito il danno a terzi.

A TITOLO ESEMPLIFICATIVO LA GARANZIA COMPRENDE

- Smarrimento, distruzione e deterioramento di atti, danni alle cose in consegna e custodia, documenti o titoli non al portatore.
- Rischi connessi con la concessione di prestiti, fidi, mutui esclusivamente se il compito svolto dall'assicurato è conforme alle deleghe e disposizioni ricevute dall'azienda con conseguente autorizzazione ricevuta dai superiori.
- Attività svolta presso uffici titoli e/o borsini, operazioni di tesoreria, operazioni con l'estero e di cambio, bonifici, ritardati pagamenti di utenze e tributi, compravendita di valori mobiliari, taglio cedole, pagamento di titoli trafugati, mancati richiami e/o proroghe di assegni ed effetti cambiari, ritardo di storni e segnalazioni di non pagato assegni, pagamento assegni a persone diverse dal beneficiario in seguito a presentazione di documenti contraffatti, danni cagionati a terzi dall'assicurato durante lo svolgimento delle proprie mansioni, compresa la conduzione dei locali e delle attrezzature in affidamento.
- Multe, ammende sanzioni comminate ai Clienti della Banca e per le quali il dipendente risulta essere responsabile.
- Assicurazione in ambito R.C. Professionale. Vale per richieste presentate per la prima volta nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione purché riferite al massimo ai 10 anni precedenti all'effetto e non conosciute; per le richieste effettuate successivamente alla cessazione del contratto, le stesse sono valide se presentate entro 12 mesi dalla cessazione della stessa.

LE ESCLUSIONI SONO:

- Ammanchi di cassa;
- Sanzioni, multe e ammende diverse da quelle riportate tra le garanzie comprese;
- Mancato raggiungimento del fine o dell'insuccesso di iniziative;
- Attività svolta in ambito di consigli di amministrazione;
- Atti fraudolenti compiuti per causare un illecito profitto e/o vantaggio a favore proprio o dell'istituto di credito e/o di terzi;
- Uso fraudolento di sistemi di elaborazione dati e/o computer;
- Difetti e/o errori del software utilizzato;

La Compagnia assume la gestione delle vertenze, tanto in sede giudiziale che stragiudiziale, per tutti i sinistri relativi a controversie a seguito di danni cagionati dall'assicurato nell'espletamento delle proprie mansioni, con il limite del 25% del massimale.

MODALITÀ DENUNCIA SINISTRI

Entro 15 giorni dalla data di notifica della richiesta danni l'assicurato dovrà inviare la documentazione in suo possesso a Area Broker & QZ S.p.A. e per conoscenza, in CC, a FABI REGGIO EMILIA; la Compagnia provvederà all'apertura del sinistro e alla richiesta di tutta la documentazione utile per il proseguimento dell'iter amministrativo.